



TRIBUNALE FEDERALE FIPAV

COMUNICATO UFFICIALE N° 51 – 07 NOVEMBRE 2025

Riunione del 29 Ottobre 2025

05.25.26 PROCEDIMENTO DISCIPLINARE NEI CONFRONTI DELLA TESSERATA, Sig.na D'A. E. - in persona degli esercenti la potestà genitoriale

IL TRIBUNALE FEDERALE

composto da:

- Avv. Massimo Rosi Presidente
- Avv. Giuseppe Bianco Vice Presidente
- Avv. Andrea Ordine Componente

si è riunito per la discussione del procedimento disciplinare a carico dell'atleta **D'A. E. in persona degli esercenti la potestà genitoriale**, incolpata in violazione degli artt. 1 e 7 del Codice di Comportamento Sportivo CONI; art. 10 comma 2 Statuto FIPAV "per aver commentato nel video sulla piattaforma TikTok pubblicato a fine marzo da S. L., (utente TikTok "*****"), riferito alla partita U18 FPE n. 4049 FENICE - TEAM VOLLEY 4 STRADE del 05/03 u.s. (conclusasi 0-3 per la T.V. 4 Strade), arbitrata dall'ufficiale di gara PLACIDI GIULIO, video consultabile al seguente link <https://vm.tiktok.com/ZNdL8E52a/> (poi rimosso in data 3/4/2025), con commenti lesivi della reputazione, dell'immagine e della dignità dell'Ufficiale di Gara". Con l'aggravante di cui all'art. 102, comma 1 lettera f) Reg. Giurisd.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il procedimento in questione trae origine effettuato dal Presidente del C. T. Roma, Prof. Claudio Martinelli, a mezzo mail del 07.04.2025, con cui evidenziava la condotta illecita dell'atleta in questione, la quale aveva pubblicato un commento, avente contenuto lesivo della reputazione, dell'immagine e della dignità dell'Ufficiale di Gara, pubblicato a seguito di un video postato sulla piattaforma TikTok. riferito alla partita U18FPE n.4049 FENICE – TEAM VOLLEY 4 STRADE del 05/03 u.s. (conclusasi 0-3 per la T.V. 4 Strade), arbitrata dall'ufficiale di gara PLACIDI GIULIO (matr. n.104918).

Dall'istruttoria, prettamente documentale, emergeva che l'incolpata, identificata con il nome utente "*****" (tesserata Team Volley 4 Strade, 12.059.0047) aveva commentato con l'espressione "vabbe gli arbitri a roma non sono capaci a prescindere", il video sopra citato.



In data 19.05.2025 la Procura Federale comunicava la conclusione delle stesse, anticipando il proprio intendimento di procedere al deferimento della detta atleta.

La Procura Federale provvedeva al deferimento (**R. G. N. 116.24.25**) dinanzi al Tribunale Federale dell'atleta, con la conseguente contestazione, *“in violazione degli artt. 1 e 7 del Codice di Comportamento Sportivo CONI; art. 10 comma 2 Statuto FIPAV ” per aver commentato nel video sulla piattaforma TikTok pubblicato a fine marzo da S. L., (utente TikTok "*****"), riferito alla partita U18 FPE n. 4049 FENICE - TEAM VOLLEY 4 STRADE del 05/03 u.s. (conclusasi 0-3 per la T.V. 4 Strade), arbitrata dall'ufficiale di gara PLACIDI GIULIO, video consultabile al seguente link <https://vm.tiktok.com/ZNdL8E52a/> (poi rimosso in data 3/4/2025), con commenti lesivi della reputazione, dell'immagine e della dignità dell'Ufficiale di Gara”*. Con l'aggravante di cui all'art. 102, comma 1 lettera f) Reg. Giurisd.

Il Tribunale Federale disponeva la convocazione delle parti per l'udienza del 29.10.2025 da tenersi in modalità di videoconferenza.

All'udienza come sopra fissata compariva per la Procura Federale l'Avv. Giorgio Guarnaschelli, il quale illustrava il deferimento e concludeva per la dichiarazione della responsabilità dell'incolpata e per la conseguente irrogazione della sanzione della sospensione da ogni attività federale per 2 giornate effettive di gara.

Alla detta udienza erano, altresì, presenti l'atleta ed il padre, unitamente al difensore dell'incolpata, Avv. Rizio Angeletti, il quale chiedeva l'archiviazione del presente procedimento, riportandosi alla propria memoria difensiva, alle relative richieste e ribadendo che i fatti contestati erano destituiti di qualsivoglia fondamento.

All'esito dell'udienza, il Tribunale si riuniva in Camera di Consiglio e, quindi, dava lettura del dispositivo, riservandosi il deposito delle motivazioni entro i successivi 10 giorni.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il Tribunale Federale ritiene che la responsabilità disciplinare dell'incolpata sia pacifica, disciplinarmente rilevante e, come tale, meritevole di sanzione.

Contribuire alla diffusione di un contenuto diffamatorio implica, comunque, una responsabilità, se tale attività implichi un'adesione al contenuto diffamatorio, allo scopo di danneggiare ulteriormente la vittima.



Nella fattispecie il commento dell'incolpata aumenta, anzi, la portata lesiva di quello sovrascritto al video in questione; lo stesso non è, infatti, finalizzato ad intavolare un dialogo sereno, travalicando, invece, i limiti di contenenza del diritto di esprimere liberamente il proprio pensiero.

La pubblicazione di contenuti offensivi attraverso i social network costituisce una forma di diffamazione aggravata; i social media hanno una potenza di diffusione senza precedenti: un commento può raggiungere centinaia, se non migliaia di utenti in pochi secondi, rendendo la diffamazione via web particolarmente insidiosa.

L'effetto è duplice: da un lato si crea una macchia digitale permanente, spesso difficilmente rimediabile; dall'altro si lede la dignità e la reputazione della persona offesa.

La diffusione e la pubblicazione di foto, video o commenti diretti a denigrare la personalità di un soggetto possono incidere non solo sulla sua sfera più intima, ma anche sulla sua immagine; la libertà di manifestazione del proprio pensiero non può, infatti, essere utilizzata in spregio altrui, intaccando la dignità personale.

Nella fattispecie non vi è dubbio che il commento sia stato postato dall'incolpata, circostanza non disconosciuta dalla stessa e che non vi siano chiavi di lettura diverse da quella oggettivamente ricavabile dall'esame del post.

Altrettanto pacifica è la portata denigratoria della frase apposta, stante il dileggio dell'arbitro in questione e di tutta la classe arbitrale romana e l'assoluta mancanza di elementi che consentano una diversa contestualizzazione: il commento che accompagna il video mira ad offendere la dignità professionale dell'arbitro, ledendone la reputazione, oltre che ad infondere il dubbio che la condotta di quest'ultimo abbia potuto inficiare la legittimità del risultato della gara in questione, a danno e/od a vantaggio di una o dell'altra compagine sportiva.

Non convince la tesi sostenuta dalla difesa dell'atleta, tendente a valorizzare l'ironia del commento in questione e l'intento di distinguersi, anzi, dai commenti denigratori degli altri post per esprimere solidarietà alla classe arbitrale.

L'uso della locuzione "A PRESCINDERE" in forma assoluta, senza cioè specificare da che cosa si prescinda, assume, invece, il significato di "*a priori, tralasciando ogni altra considerazione*".

Nella fattispecie il commento in esame è, invece, altamente denigratorio, in quanto accomuna l'incompetenza dell'arbitro in questione a quella di tutti gli arbitri romani, soltanto per appartenenza "*geografica*" a tale specifica categoria, ben individuata, al contrario di quanto sostenuto dalla difesa dell'incolpata.



Occorre aggiungere che il comportamento dell'incolpata ha violato i principi di lealtà e di correttezza che tutti i tesserati devono osservare in ogni funzione, prestazione o rapporto riferibile all'attività sportiva, come previsto dall'art. 10 comma 2 dello Statuto FIPAV, oltre che, in maniera più specifica, dal Codice di Comportamento Sportivo CONI; l'art. 7 di quest'ultimo prevede espressamente che *"I tesserati, gli affiliati e gli altri soggetti dell'ordinamento sportivo non devono esprimere pubblicamente giudizi o rilievi lesivi della reputazione dell'immagine o della dignità personale di altre persone o di organismi operanti nell'ambito dell'ordinamento sportivo"*.

Ne consegue che la responsabilità dell'incolpata risulti accertata e che il comportamento della stessa sia, dunque, sanzionabile.

Quanto all'entità della sanzione, si ritiene di dover tener conto dell'età dell'incolpata.

P. Q. M.

il Tribunale Federale delibera di irrogare all'atleta incolpata la sanzione della squalifica per una giornata effettiva di gara.

Roma, 29 Ottobre 2025

IL PRESIDENTE

F.to Avv. Massimo Rosi

Affissione all'Albo 07 Novembre 2025